



**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12-17 giugno 2014**

(Predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema di cui all'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio e successive modificazioni e integrazioni)



Sede:

Roma - Viale dell'Esperanto,71

Capitale Sociale:

27.109.164,85 interamente versato

Registro delle imprese di Roma

codice fiscale e partita I.V.A. n. 01483450209

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Be, Think, Solve, Execute S.p.A. – redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 72 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/99 e ss. mm. e ii. – in merito al primo ed unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 12 giugno 2014, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 giugno 2014 in seconda convocazione

La presente relazione illustrativa (la “Relazione Illustrativa sulle Modifiche Statutarie”) redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 72 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/99 e ss. mm. e ii., viene inviata a Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e il sito internet della Società nei modi e nei termini di legge.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (“BE” o la “Società”), riunitosi in data 29 aprile 2014, ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12 giugno 2014, alle ore 15:00, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 3, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 giugno 2014, stessi ora e luogo, in seconda convocazione (l’“Assemblea”), per deliberare in merito al seguente argomento:

“Proposta di modifica dell’articolo 15 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti”.

Motivazioni della proposta di modifica dell’articolo 15 dello statuto sociale

Con riferimento al primo ed unico argomento posto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea, siete stati convocati per esaminare la proposta di modifica dell’articolo 15 dello statuto sociale relativo alla composizione ed all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, onde consentire, innanzitutto, alla Società stessa di dotarsi di regole per la nomina del proprio organo amministrativo che siano più semplici ed elastiche, eliminando qualsiasi dubbio interpretativo quanto alla possibilità, per l’Assemblea, di determinare a maggioranza e prima dell’elezione dei consiglieri il numero degli stessi, scegliendo tra 9, 11 o 13.

Al contempo, obiettivo della proposta di modifica ad oggetto è quello di favorire la nomina di un Consiglio di Amministrazione della Società la cui composizione sia

coerente con quanto richiesto dalla legge, dal Codice di Autodisciplina adottato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dalle applicabili disposizioni di cui al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana nonché dalle relative istruzioni.

In particolare, proprio in virtù della maggior chiarezza in tema di determinazione del numero dei consiglieri, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto - nella nuova formulazione proposta - al momento della relativa elezione sarebbe infatti possibile assicurare la nomina di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (come individuati dal Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti), e ciò anche al fine di consentire alla Società di dotarsi di regole di *governance* che la rendano idonea per un'eventuale richiesta di ammissione delle proprie azioni alla negoziazione su specifici segmenti del mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, in linea con quanto a tal fine richiesto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative istruzioni.

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare lo statuto come di seguito illustrato.

Esposizione a confronto del testo dell'articolo 15 dello statuto sociale, di cui si propone la modifica

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 15 dello statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

<i>Testo Vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>ORGANO AMMINISTRATIVO Articolo 15 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile, oscillante tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 19 (diciannove), che verrà fissato di volta in volta in funzione di quanto previsto dalla presente clausola. Salvo il caso in cui il numero degli Amministratori venga aumentato (comunque sino al massimo di 19 (diciannove) per effetto di quanto previsto qui di seguito, il Consiglio di</p>	<p>ORGANO AMMINISTRATIVO Articolo 15 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, alternativa-mente, da un numero di 9 (nove), 11 (undici) o 13 (tredici) membri, secondo la determinazione che verrà di volta in volta assunta dall'Assemblea al momento della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, ai Soci presenti e legittimati al voto in assemblea sarà data la possibilità di scegliere tra le tre possibili composizioni del Consiglio di</p>

<p>Amministrazione sarà composto da 7 (sette) componenti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria provvede all'elezione, con voto palese, degli Amministratori sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dell'art. 147-ter, 1-bis, TUF, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.</p> <p>Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati pari a 7 (sette) ovvero (ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati superiore a 7 (sette).</p> <p>Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.</p> <p>Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale, a</p>	<p>Amministrazione e si riterrà approvata la composizione che sia stata votata dalla percentuale più alta del capitale ordinario.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF), almeno due Amministratori dovranno inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. Gli Amministratori nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Il venir meno dei requisiti di indipendenza quali sopra definiti in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la Società abbia dichiarato di aderire.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i Soci che, da soli o congiuntamente con altri, al</p>
---	---

carattere economico, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae dei candidati.

Avranno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste, stabilita ai sensi di quanto precede, sarà specificata nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti

momento del deposito di cui al comma successivo, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella minima stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del TUF.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 13 (tredici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare, con un numero progressivo non superiore a nove, almeno due Amministratori indipendenti ex art. 147-ter, comma 4, del TUF. In ciascuna lista debbono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della

devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, ed a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati.

Gli amministratori nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Gli Amministratori saranno tratti da ciascuna lista, secondo la procedura di seguito indicata, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato in ciascuna lista.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società, intendendo per tale il capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina degli amministratori, superiore al 30% (la Lista di Maggioranza 30), da tale lista verranno tratti 6 (sei) componenti del Consiglio d'Amministrazione;

candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori indipendenti ex art. 147-ter del TUF o come Amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento. La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio o, collettivamente, del Socio, che abbia/abbiano presentato la lista nel giorno in cui questa è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata. In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore rispetto alla Lista di Maggioranza 30 che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e il 7° amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza 30;

qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista;

- diversamente, nel caso in cui vi sia più di una lista ulteriore (rispetto alla Lista di Maggioranza 30) che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di Maggioranza 30. Resta peraltro inteso che laddove vi siano 5 (cinque) o più di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di

alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista i Soci che siano considerati tra loro collegati ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. In caso di violazione di queste regole non si terrà conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tutti tratti da tale lista;

(b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:

i. da ciascuna delle liste (le Altre Liste) che abbiano ottenuto, rispettivamente, il secondo, il terzo e il quarto più alto numero di voti, purché non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, tra di loro e/o con la lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti (la Lista di Maggioranza), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero di ciascuna delle Altre Liste, essendo pertanto inteso che in tale modo sarà tratto un numero di amministratori compreso tra un minimo di uno (nel caso in cui siano state presentate solo due liste) ed un massimo di tre (nel caso

<p>Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia sempre superiore di 2 (due) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(b) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società inferiore al 30%, ma comunque superiore al 15% (la Lista di Maggioranza), da tale lista verranno tratti 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e in questo caso il 6° e il 7° amministratore verranno tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza;</p> <p>- diversamente nel caso in cui vi siano 2 (due) o più liste ulteriori (rispetto alla Lista di Maggioranza) che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori resterà fissato in 7 (sette) e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano 2 (due), ovvero sarà aumentato e un componente del</p>	<p>in cui siano state presentate quattro o più liste); dal</p> <p>ii. dalla Lista di Maggioranza verranno tratti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, nel numero previamente stabilito dall'Assemblea; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista.</p> <p>Nel caso di parità di voti tra una o più liste, al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste.</p> <p>Ai fini di quanto sopra, per più alto numero di voti deve intendersi voti che rappresentino il più alto numero di azioni.</p> <p>Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora:</p> <p>(a) in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista, ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato;</p> <p>(b) in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle Altre Liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale Altra</p>
---	--

Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano più di 2 (due), in aggiunta ai 5 (cinque) designati dalla Lista di Maggioranza. Resta peraltro inteso che laddove vi siano più di 4 (quattro) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza sia sempre superiore di 1 (una) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso invece di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge:

- l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti verranno tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (a condizione che

Lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:

(a) in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti;

(b) in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle Altre Liste, il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori

dalla stessa sia stato tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 5 (cinque)), mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio d'Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge.

- ove mancassero le condizioni per l'applicazione della procedura descritta nel paragrafo precedente, il primo Amministratore indipendente mancante verrà tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove necessario, il secondo Amministratore indipendente mancante verrà tratto - utilizzando il meccanismo di sostituzione sopra delineato - dalla lista risultata seconda per numero di voti.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi

indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera

del procedimento per voto di lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge ed allo Statuto.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Per la sostituzione di Amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a cessare, si provvede ai sensi dell'art. 2386 codice civile alla nomina quale Amministratore del primo dei candidati non eletti dalla lista cui apparteneva il cessato Amministratore, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza ed in ogni caso rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti disposto dalla normativa vigente e la procedura prevista a tal fine dal presente articolo 15; nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

L'Amministratore nominato dall'Assemblea in sostituzione di altro scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente,

(a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dal presente articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla **Lista di Maggioranza**, ai sensi del **presente articolo 15, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di Amministratore.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del c.c., fermo

<p>da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi del presente articolo 15, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del C.C., fermo restando che le deliberazioni relative alle seguenti materie:</p> <p>i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;</p> <p>ii. approvazione del budget e del business plan della società (che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano finanziario);</p> <p>iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, saranno validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti, ridotto di 1 (una) unità.</p> <p>Esso viene convocato dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati, periodicamente ovvero ogni qual volta ciò sia reputato opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da</p>	<p>restando che le deliberazioni relative alle seguenti materie:</p> <p>i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;</p> <p>ii. approvazione del budget e del business plan della Società (che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano finanziario);</p> <p>iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, saranno validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti, ridotto di 1 (una) unità.</p> <p><i>[Invariato]</i></p> <p><i>[Invariato]</i></p> <p><i>[Invariato]</i></p> <p><i>[Invariato]</i></p> <p><i>[Invariato]</i></p>
--	--

<p>almeno due sindaci. Il Consiglio viene convocato con avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni. La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica con conferma della avvenuta ricezione della convocazione.</p> <p>In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti</p>	<p>[<i>Invariato</i>]</p> <p>[<i>Invariato</i>]</p> <p>[<i>Invariato</i>]</p> <p>[<i>Invariato</i>]</p>
---	---

<p>possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.</p> <p>Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale).</p>	
---	--

Ricorrenza del diritto di recesso

Si precisa che le proposte di modifica all'articolo 15 dello statuto sociale non danno luogo ad alcuna delle cause legali di recesso a favore dei soci, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Ciò premesso, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare la modifica statutaria relativa all'articolo 15 dello Statuto sociale, così come proposta dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione;*
- 2. di modificare come segue l'articolo 15 dello Statuto sociale:*

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, alternativamente, da un numero di 9 (nove), 11 (undici) o 13 (tredici) membri, secondo la determinazione che verrà di volta in volta assunta dall'Assemblea al momento della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, ai Soci presenti e legittimati al voto in assemblea sarà data la possibilità di scegliere tra le tre possibili composizioni del Consiglio di Amministrazione e si riterrà approvata la composizione che sia stata votata dalla percentuale più alta del capitale ordinario.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte

comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF), almeno due Amministratori dovranno inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. Gli Amministratori nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Il venir meno dei requisiti di indipendenza quali sopra definiti in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la Società abbia dichiarato di aderire.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i Soci che, da soli o congiuntamente con altri, al momento del deposito di cui al comma successivo, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella minima stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del TUF.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 13 (tredici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare, con un numero progressivo non superiore a nove, almeno due Amministratori indipendenti ex art. 147-ter, comma 4, del TUF. In ciascuna lista debbono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori indipendenti ex art. 147-ter del TUF o come Amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento. La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio o, collettivamente, del Socio, che abbia/abbiano presentato la lista nel giorno in cui questa è depositata presso la Società, con riferimento

al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata. In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista i Soci che siano considerati tra loro collegati ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. In caso di violazione di queste regole non si terrà conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tutti tratti da tale lista;

(b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:

*i. da ciascuna delle liste (le **Altre Liste**) che abbiano ottenuto, rispettivamente, il secondo, il terzo e il quarto più alto numero di voti, purché non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, tra di loro e/o con la lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti (la **Lista di Maggioranza**), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero di ciascuna delle Altre Liste, essendo pertanto inteso che in tale modo sarà tratto un numero di amministratori compreso tra un minimo di uno (nel caso in cui siano state presentate solo due liste) ed un massimo di tre (nel caso in cui siano state presentate quattro o più liste);*

ii. dalla Lista di Maggioranza verranno tratti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, nel numero previamente stabilito dall'Assemblea; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista.

Nel caso di parità di voti tra una o più liste, al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste.

Ai fini di quanto sopra, per più alto numero di voti deve intendersi voti che rappresentino il più alto numero di azioni.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora:

(a) in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista, ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato;

(b) in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle Altre Liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale Altra Lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:

(a) in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista, ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti;

(b) in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle Altre Liste, il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse a cui la società sia soggetta o a cui la società dichiara di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dal presente articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla Lista di Maggioranza, ai sensi del presente articolo 15, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di Amministratore. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del c.c., fermo restando che le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;*
- ii. approvazione del budget e del business plan della Società (che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano finanziario);*
- iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci,*

saranno validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti, ridotto di 1 (una) unità.

Esso viene convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati, periodicamente ovvero ogni qual volta ciò sia reputato opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci. Il Consiglio viene convocato con avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni.

La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica con conferma della avvenuta ricezione della convocazione.

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale.”;

- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al proprio Presidente, i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie o anche solo opportune, ed in particolare per adempiere ad ogni formalità connessa, ivi incluso il deposito del testo di*

statuto sociale così modificato presso il competente Registro delle Imprese, l'invio dello stesso a Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Borsa Italiana S.p.A. e la messa a disposizione del pubblico di tale documento nei modi e nei termini di legge.

Roma, 3 maggio 2014

L'Amministratore Delegato

Stefano Achermann